



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.11.2010
COM(2010) 662 definitivo

2010/0325 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

L'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen stabilisce che: "Il comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai [...] documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto". Conformemente a tale articolo, nel 1998 e nel 1999 il comitato esecutivo ha adottato due decisioni relative all'elaborazione di un "manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto" (SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99) 14), in seguito alle quali è stata redatta l'esistente "Tabella dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere". L'allegato 11 dell'Istruzione consolare comune (ICC) conteneva la "Lista dei documenti su cui si può apporre il visto". Tuttavia, il 5 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti ("codice dei visti") ha abrogato sia l'articolo 17, paragrafo 3, della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, che era la base giuridica delle decisioni SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99)14, che l'ICC.

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio stabilisce che: "Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare [...] al manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto [...]". L'articolo 3 dello stesso regolamento stabilisce che: "Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute [...] del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto [...]". Anche il regolamento (CE) n. 789/2001 è stato abrogato dal codice dei visti.

L'esistente "Tabella dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere" (in appresso "la tabella") si compone di cinque parti:

- I: Documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto – Questa parte contiene un elenco dei documenti rilasciati da tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, dei paesi terzi i cui cittadini non sono soggetti a tale obbligo e degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen;
- II: Passaporti per stranieri rilasciati dagli Stati Schengen sui quali può essere apposto un visto – Questa parte elenca i documenti di viaggio per gli stranieri (o passaporti per stranieri o passaporti di non cittadini), i documenti di viaggio per rifugiati (Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951) e i documenti di viaggio per apolidi (Convenzione di New York del 28 settembre 1954);
- III: Inventario dei documenti di viaggio di organizzazioni internazionali – Questa parte contiene un elenco di 12 documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali;
- IV: Progressiva creazione di una documentazione contenente le copie dei documenti originali (parte mai elaborata);
- V: Informazioni sui passaporti di fantasia conosciuti.

La tabella è periodicamente aggiornata in base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri al Segretariato generale del Consiglio. Di norma una volta all'anno viene pubblicata una versione consolidata.

La tabella serve a un duplice scopo: da un lato consente alle autorità responsabili del controllo di frontiera di verificare se un dato documento è riconosciuto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne, e dall'altra permette al personale consolare di verificare se tutti gli Stati membri che applicano la politica comune in materia di visti riconoscono un dato documento ai fini dell'apposizione del visto adesivo. La validità territoriale del visto rilasciato e apposto deve corrispondere al territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio: se uno Stato membro, cioè, non riconosce un dato documento di viaggio, il titolare di tale documento non potrà entrare nel suo territorio. Le disposizioni per il rilascio dei visti in casi di questo tipo sono stabilite dall'articolo 25, paragrafo 3, del codice dei visti.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen, i cittadini di paesi terzi devono "essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera".

Motivazioni e obiettivi della proposta

L'esistente "Tabella dei documenti di viaggio", che risale al periodo della cooperazione intergovernativa Schengen, va adattata al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea. La base giuridica delle disposizioni Schengen relative alla politica in materia di visti e alle "norme e procedure cui [...] devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle [...] frontiere [esterne]" è l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Alcune disposizioni del codice dei visti si riferiscono al riconoscimento o al non riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi, mentre nel codice frontiere Schengen vi è solo un riferimento implicito a tale riconoscimento (o meno) dei documenti di viaggio detenuti da cittadini di paesi terzi che desiderano attraversare le frontiere esterne. La tabella esistente elenca a sua volta i documenti che consentono di attraversare le frontiere esterne.

Non è stato effettuato finora alcun monitoraggio sistematico degli elenchi dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi. Gli Stati membri non sono quindi tenuti a indicare se riconoscono o meno tutti i documenti elencati. Questo porta a una mancanza di certezza del diritto per i titolari di alcuni documenti di viaggio che rischiano di non essere validi per l'ingresso, o che recano un visto con validità territoriale limitata che consente di recarsi solo negli Stati membri che li riconoscono. Inoltre, il "non riconoscimento" indicato nella tabella è spesso il risultato non di una voluta decisione dello Stato membro interessato, bensì del fatto che lo Stato membro non ha preso posizione in merito al documento di viaggio in questione.

Dato che il riconoscimento dei documenti di viaggio è competenza esclusiva degli Stati membri, non è possibile fissare norme che armonizzino tale ambito. La presente proposta si limita pertanto a creare un meccanismo che garantisca il costante aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi, a introdurre un sistema centralizzato per la valutazione tecnica di tali documenti di viaggio e ad assicurare infine che gli Stati membri si esprimano in merito al riconoscimento o al non riconoscimento di tutti i documenti di viaggio elencati. La proposta contempla comunque anche la possibilità di uno scambio di informazioni in seno a un comitato consultivo affinché gli Stati membri raggiungano una

posizione comune sul riconoscimento o sul non riconoscimento di un dato documento di viaggio.

2. Elementi giuridici della proposta

Obiettivo della proposta è creare un meccanismo che garantisca il costante aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi, introdurre un sistema centralizzato per la valutazione tecnica di tali documenti di viaggio e assicurare infine che gli Stati membri si esprimano in merito al riconoscimento o al non riconoscimento di tali documenti. La struttura dell'elenco dei documenti di viaggio è stata attualizzata e collegata al regolamento (CE) n. 539/2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La tabella conterrà altresì informazioni sui documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri che non applicano l'acquis di Schengen, sui documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi, a rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ad apolidi ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, e sui documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Unione europea, l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) e il Comitato internazionale della Croce Rossa.

La proposta viene inoltre ricollegata alle disposizioni del codice dei visti sulla cooperazione locale Schengen (articolo 48). L'articolo 48, paragrafo 1, dispone che debba essere stabilito "un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante". Ciò contribuirà a mantenere i dati aggiornati.

La proposta non include la parte V della tabella esistente ("Informazioni sui passaporti di fantasia conosciuti"). L'elenco dei documenti di viaggio di fantasia "da non riconoscere" non può essere considerata esaustiva e presenta quindi scarso valore aggiunto.

La base giuridica della proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE, in quanto base giuridica UE delle decisioni SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14 del comitato esecutivo Schengen ai sensi della decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (allegato C, articolo 4)¹.

La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le pubbliche autorità (UE o nazionali). La creazione di un sistema centralizzato – nella forma di un comitato consultivo che potrà effettuare una valutazione tecnica dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi e del loro livello di sicurezza – permetterà di ripartire gli oneri, poiché i risultati di tali valutazioni saranno condivisi da tutti gli Stati membri evitando così un doppio lavoro.

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della legislazione esistente.

3. Consultazione delle parti interessate

¹ GUL 176 del 10.7.1999, pag. 17.

Il 3 ottobre 2008 i servizi della Commissione hanno organizzato una riunione d'esperti sulla revisione della tabella dei documenti di viaggio, cui hanno partecipato rappresentanti di 23 Stati membri.

Gli Stati membri hanno sollecitato l'adozione di uno strumento giuridico:

- o che crei un meccanismo che garantisca il costante aggiornamento delle voci relative ai documenti emessi dai paesi terzi;
- o che preveda un sistema centralizzato di valutazione tecnica dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi allo scopo di assistere gli Stati membri nel processo decisionale relativo al riconoscimento dei documenti di viaggio;
- o che crei un meccanismo che obblighi gli Stati membri a prendere posizione su tutti i documenti elencati;
- o che preveda, se possibile, una posizione armonizzata sui tipi "tradizionali" di documenti di viaggio (passaporti ordinari, diplomatici e di servizio/ufficiali/speciali);
- o che adatti la tabella in base agli elenchi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;
- o che mantenga l'attuale struttura della tabella sopprimendo però la parte V;
- o che preveda che la tabella sia on-line e sia gestita dalla Commissione. La base dati elettronica dovrebbe contenere il facsimile di tutti i documenti di viaggio elencati.

La proposta della Commissione tiene conto di tutti i suggerimenti formulati dagli esperti, eccezion fatta per l'auspicio di una maggiore armonizzazione del riconoscimento, dati i vincoli giuridici sopra menzionati, e per la creazione di una base dati on-line che contenga il facsimile di tutti i documenti di viaggio. Pur essendo assolutamente favorevole a questo secondo suggerimento, la Commissione ritiene che i maggiori problemi posti dall'attuale tabella dei documenti di viaggio siano l'assenza di sistematicità nell'aggiornamento delle voci relative ai documenti emessi dai paesi terzi e la mancanza di una presa di posizione da parte degli Stati membri sul riconoscimento o meno dei titoli di viaggio, che ha effetti negativi a livello operativo (e in particolare in termini di rilascio di visti uniformi). In primo luogo andrebbero quindi stabiliti mezzi e procedure per risolvere questi problemi. La creazione della base dati richiederebbe tempo e risorse e non farebbe che ritardare l'adozione dello strumento giuridico necessario per risolvere i problemi più urgenti. A lungo termine, potrebbero essere sviluppate sinergie con FADO (sistema on-line di scambio di informazioni sui documenti falsi e autentici creato nell'ambito dell'azione comune 98/700/GAI e gestito dal Segretariato generale del Consiglio) basando la tabella dei documenti di viaggio on-line su certi elementi di tale sistema (ad esempio immagini di facsimili di titoli di viaggio), ed evitando così un oneroso doppio lavoro. L'elenco dei documenti di viaggio suggerito dalla Commissione, con i successivi aggiornamenti, sarà disponibile in forma elettronica nella banca dati Circa.

Un documento redatto dai servizi della Commissione per la riunione di esperti degli Stati membri tenutasi nell'ottobre 2008 ha presentato una serie di opzioni esaminate da tali esperti.

È stata selezionata l'opzione relativa alla creazione di uno strumento giuridico che introduca un meccanismo che consenta di disporre di un elenco di documenti di viaggio costantemente aggiornato, per quanto riguarda sia le informazioni sui titoli di viaggio rilasciati dai paesi terzi che l'indicazione del loro riconoscimento o meno da parte degli Stati membri. Questo allo scopo di favorire l'armonizzazione senza pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri sul riconoscimento dei documenti di viaggio.

4. Valutazione d'impatto

Dato che la proposta è diretta ad adattare la già esistente "Tabella dei documenti di viaggio" al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea, a rendere più efficiente il sistema attuale e a stabilire un quadro per lo scambio di informazioni sulle decisioni prese dagli Stati membri a livello nazionale, la realizzazione di una valutazione d'impatto non è pertinente.

5. Principi di proporzionalità e di sussidiarietà

La tabella dei documenti di viaggio è una componente indispensabile dell'acquis di Schengen in materia di frontiere e di visti. La proposta è diretta ad adattare la già esistente "Tabella dei documenti di viaggio" al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea, a rendere più efficiente il sistema attuale e a stabilire un quadro per lo scambio di informazioni sulle decisioni prese dagli Stati membri a livello nazionale.

6. Scelta dello strumento

Il riconoscimento dei documenti di viaggio è necessario per l'attuazione dell'esistente legislazione dell'Unione (cioè del codice frontiere Schengen e del codice dei visti): è intrinsecamente legato all'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al controllo sulle persone alle frontiere esterne e al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata. Tuttavia, data la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di riconoscimento dei documenti di viaggio, lo strumento rivestirà la forma di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, poiché si limita a rivedere e ad aggiornare la tabella dei documenti di viaggio.

7. Incidenza sul bilancio

La decisione proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985², le decisioni SCH/Com-ex (98)56³ e SCH/Com-ex (99)14⁴ hanno stabilito il manuale dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di un visto. È necessario adattare queste decisioni al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea.
- (2) Occorre controllare sistematicamente l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi per garantire che le autorità degli Stati membri responsabili del trattamento delle domande di visto e del controllo di frontiera dispongano di informazioni precise relative ai titoli di viaggio esibiti dai cittadini di paesi terzi. Occorre modernizzare e rendere più efficienti gli scambi di informazioni fra gli Stati membri sui documenti di viaggio rilasciati e sul loro riconoscimento, così come l'accesso dei cittadini all'elenco completo.
- (3) Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti⁵, nell'ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno compilare un elenco esaustivo dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante.
- (4) È necessario creare un meccanismo che garantisca un aggiornamento costante dell'elenco dei documenti di viaggio e che permetta una valutazione tecnica comune, se del caso, dei

² GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

³ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 207.

⁴ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 298.

⁵ GU L 243 del 15.9.2009, pag.1.

documenti che vi figurano, e per obbligare gli Stati membri a esprimersi in merito al riconoscimento o al non riconoscimento di tali documenti.

- (5) Gli Stati membri sono e devono rimanere responsabili del riconoscimento dei documenti di viaggio ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione dei visti.
- (6) Occorre che gli Stati membri si esprimano in merito al riconoscimento o meno di tutti i documenti di viaggio e che cerchino di armonizzare le loro posizioni sui vari tipi di tali documenti.
- (7) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁷ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo⁸.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁰.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio¹¹.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente atto, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente atto si basa sull'acquis di Schengen ai sensi delle disposizioni del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 di tale

⁶ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁷ GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁸ GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁹ GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁰ GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1.

¹¹ GUL 83 del 26.3.2008, pag. 3.

protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente atto da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

- (12) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (13) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (14) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (15) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto (in appresso, "elenco dei documenti di viaggio"), e un meccanismo di compilazione di tale elenco.
2. La presente decisione si applica ai documenti di viaggio come i passaporti nazionali, (ordinari, diplomatici o di servizio/ufficiali o speciali), i documenti di viaggio provvisori, i documenti di viaggio per rifugiati o per apolidi, i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali o i lasciapassare.

Articolo 2

Compilazione dell'elenco dei documenti di viaggio

1. La Commissione compila l'elenco dei documenti di viaggio con la collaborazione degli Stati membri e in base alle informazioni raccolte nell'ambito della cooperazione locale Schengen, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009 del

¹² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti.

2. L'elenco dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 3

Struttura dell'elenco

1. L'elenco è diviso in tre parti.
2. La parte I enumera i documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi e dalle entità territoriali di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo¹⁴.
3. La parte II elenca i seguenti documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea:
 - a) documenti di viaggio rilasciati a cittadini di paesi terzi;
 - b) documenti di viaggio rilasciati a rifugiati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
 - c) documenti di viaggio rilasciati ad apolidi in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi; d) documenti di viaggio rilasciati dal Regno Unito a cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'Unione.
4. La parte III enumera i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali.
5. Di norma, l'inserimento nell'elenco di un dato documento di viaggio vale per tutte le serie di tale documento che sono ancora valide.
6. Se un paese terzo non rilascia un particolare tipo di documento di viaggio, nell'elenco figurerà la menzione "non emesso".

Articolo 4

Comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco

1. Entro un mese dalla trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti di viaggio che vi figurano.

¹⁴ GUL 81 del 21.3.2001, pag. 1.

2. Nel quadro del comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri si scambiano informazioni sui motivi del riconoscimento o del non riconoscimento di specifici documenti di viaggio nell'ottica di giungere a una posizione armonizzata.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni cambiamento rispetto al riconoscimento o meno, già indicato, di un dato documento di viaggio.

Articolo 5

Emissione di nuovi documenti di viaggio

4. Gli Stati membri informano la Commissione dell'emissione di nuovi documenti di viaggio rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a c).
5. Gli Stati membri informano la Commissione dell'emissione di nuovi documenti di viaggio da parte di paesi terzi, Stati membri e organizzazioni internazionali, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 4.
6. La Commissione aggiorna l'elenco conformemente alle comunicazioni e alle informazioni ricevute e chiede agli Stati membri di esprimere la propria posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti interessati ai sensi dell'articolo 4.
4. L'elenco aggiornato è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Valutazione dei requisiti tecnici dei documenti di viaggio

1. Per aiutare gli Stati membri a valutare i requisiti tecnici dei documenti di viaggio la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, effettuare un'analisi tecnica di tali documenti.
2. I risultati della valutazione tecnica di un documento di viaggio sono comunicati agli Stati membri.

Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (il comitato "Documenti di viaggio").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 8

Pubblicazione dell'elenco

La Commissione mette l'elenco, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 4, a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica costantemente aggiornata.

Articolo 9

Abrogazioni

Le decisioni SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14 sono abrogate.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Tutte le disposizioni della presente decisione sono applicabili dalla data della sua entrata in vigore, eccezion fatta per l'articolo 9 che si applicherà dalla data della prima pubblicazione di cui all'articolo 8 da parte della Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente